



Accordo tra Regione Veneto, Anciveneto ed Unione Regionale delle Province del Veneto per la realizzazione di un Patto di Stabilità Territoriale Veneto per l'anno 2011

Premessa

Premesso che la Giunta Regionale con DGR n. 1756 del 26.10.2011 avente per oggetto: “Patto di stabilità regionale orizzontale anno 2011” ha deliberato di non applicare il patto orizzontale, in quanto dalle comunicazioni degli enti locali interessati l'entità delle risorse messe a disposizione dagli enti cedenti spazi finanziari è risultata insufficiente a coprire le richieste degli enti richiedenti spazi finanziari.

Premesso altresì che la Giunta Regionale con DGR n. 1757 del 26/10/2011 avente per oggetto “Interventi a sostegno degli Enti Locali veneti soggetti a Patto di stabilità interno per l'anno 2011 in attuazione dell'art. 1, commi 138 e seguenti della Legge 13/12/2010, n. 220 (patto regionale verticale)” ha deliberato di mettere a disposizione un plafond finanziario a favore degli Enti Locali che hanno effettuato le comunicazioni di legge entro il 15 settembre 2011 .

Premesso inoltre che la Regione del Veneto in attuazione del citato provvedimento ha provveduto nel termine del 31/10/2011 a comunicare al Ministero delle Finanze e agli Enti interessati l'entità degli spazi finanziari messi a disposizione a loro favore, autorizzandoli a peggiorare il loro saldo programmatico.

Considerato che i nuovi saldi di finanza pubblica definiti con DGR 1757/2011 e già comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze non possono essere modificati.

Preso atto del suddetto provvedimento e rilevato che dai contatti intercorsi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sussiste la possibilità di ulteriori comunicazioni da parte

della Regione entro il 30/11/2011 per fornire gli elementi informativi inerenti la regionalizzazione del patto verticale.

Preso atto altresì che la Regione del Veneto intende valutare la possibilità di mettere a disposizione un ulteriore plafond da destinare al patto verticale al fine di venire incontro alle difficoltà manifestate dagli Enti Locali che non hanno potuto beneficiare del riparto già effettuato con la citata DGR n. 1757 del 26.10.2011.

Ritenuto infine che sia opportuno condividere e sancire con un accordo tra la REGIONE DEL VENETO e le rappresentanze degli Enti Locali – ANCI VENETO e UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE DEL VENETO – la complessiva attuazione del patto regionale di stabilità per il 2011, in linea con le azioni intraprese, disciplinando criteri di virtuosità modalità operative e criteri di riparto della ulteriore plafond che la Regione intende destinare a patto “verticale”, si procede al seguente accordo:

Normativa di riferimento

Il presente Accordo viene stipulato tra Regione Veneto, Anciveneto e Unione Regionale Province del Veneto nel rispetto ed in attuazione delle disposizioni legislative previste dall'art.1, commi da 138 a 143, della L.220/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)” e successive modificazione e integrazioni.

1. Principi generali che regolano il Patto di stabilità Territoriale

1.1 Flessibilizzazione degli investimenti

Il Patto di Stabilità Territoriale Veneto è orientato alla flessibilizzazione degli investimenti, al fine di garantire al sistema delle autonomie locali venete la possibilità di sfruttare una parte delle potenzialità inesprese.

La scelta di concentrare l'applicazione del Patto di Stabilità Territoriale sul lato degli investimenti appare una soluzione idonea anche per fronteggiare la difficile situazione economica e rilanciare la produttività del sistema veneto.

1.2 Pieno utilizzo delle potenzialità del sistema veneto

Uno degli obiettivi che il Patto di Stabilità Territoriale Veneto si propone di perseguire consiste nel favorire il tempestivo utilizzo delle capacità finanziarie del sistema veneto.

In particolare, i criteri che ispirano la distribuzione dei benefici tra gli Enti Locali coinvolti mirano a privilegiare quegli interventi in grado di generare effetti immediati e positivi

velocizzando i pagamenti delle Pubbliche Amministrazione venete ed immettendo quindi liquidità nel sistema economico regionale.

1.3 Ruolo degli Enti coinvolti

Il Patto di Stabilità Territoriale Veneto coinvolge una pluralità di enti che assumono compiti differenti in relazione alle proprie caratteristiche.

La Regione Veneto assume in particolare il ruolo di governo complessivo del sistema, definendo criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto con i rappresentanti regionali delle Autonomie Locali e impegnandosi a comunicare al M.E.F. con riferimento a ciascun ente beneficiario gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Anciveneto e Unione Regionale Province del Veneto assumono, supportando la Regione, un ruolo attivo di raccordo con gli Enti Locali.

1.4 Patto di stabilità verticale

Il Patto di Stabilità Territoriale viene applicato nella seguente forma:

la Regione Veneto mette a disposizione degli Enti Locali un plafond finanziario, come determinato ai successivi punti 2, 3 e 4 mediante il quale i medesimi enti possono effettuare pagamenti in conto capitale peggiorando il proprio saldo programmatico.

2. Patto di stabilità verticale: plafond finanziario e criteri.

2.1 Il plafond finanziario

La Regione Veneto per l'attuazione del Patto di Stabilità Territoriale, in considerazione dell'eccezionale situazione di criticità finanziaria, in ragione delle determinazioni assunte dal Ministero dell'Economia e Finanze in ordine alla possibilità di acquisire ulteriori elementi informativi sulla regionalizzazione del patto verticale entro il 30 novembre 2011, si impegna a mettere a disposizione un ulteriore plafond finanziario per l'anno 2011 destinato alla realizzazione del patto verticale. Tale plafond viene utilizzato dagli Enti Locali per effettuare i pagamenti in conto capitale peggiorando il proprio saldo programmatico, come previsto dall'art. 1 commi da 138 a 143 della L.220/2010.

2.2 Requisiti per l'accesso alla distribuzione del plafond

Al fine di privilegiare gli interventi che abbiano un effetto immediato e benefico sul sistema socioeconomico veneto e promuovere una distribuzione del plafond finanziario secondo le necessità degli Enti Locali, si conviene che le richieste degli Enti per accedere alla

distribuzione del plafond finanziario debbano, oltre a non aver già beneficiato del riparto effettuato con la D.G.R. n. 1757 del 26.10.2011, possedere i seguenti requisiti:

I. Rispetto del patto di stabilità:

per accedere al plafond, gli Enti devono aver rispettato il Patto di Stabilità negli anni 2009 e 2010.

II. Residui passivi:

la richiesta dell'Ente non può superare il 30% dei residui in conto capitale al 30/09/2011 effettivamente liquidabili - ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000 – entro l'anno 2011.

III. Disponibilità di cassa:

gli Enti richiedenti devono possedere una disponibilità di cassa al 30.09.2011 almeno doppia della richiesta.

2.3 Comunicazioni

Ogni Ente dovrà distintamente indicare a Regione Veneto, Anciveneto ed Unione Regionale Province del Veneto attraverso una certificazione - firmata dal Sindaco/Presidente della Provincia e dal Responsabile dei servizi finanziari - l'ammontare di pagamenti in conto capitale che si possono effettuare e per i quali si richiede un peggioramento dell'obiettivo programmatico. Le somme richieste devono ottemperare i requisiti di cui al punto 2.2. La comunicazione è da effettuarsi mediante un modello appositamente predisposto (allegato 1) che sarà inviato agli Enti e da questi restituito entro e non oltre il 25.11.2011.

3. Patto di stabilità verticale: criteri di riparto del plafond

Il plafond viene suddiviso in una parte fissa, nella quota parte del 30% ed una parte variabile, nella quota parte del 70%

La parte fissa viene distribuita in parti uguali fra gli Enti che hanno presentato richiesta; le eventuali eccedenze rispetto alla singole richieste formulate vanno ad incrementare la parte proporzionale.

La parte variabile viene suddivisa proporzionalmente alle richieste degli Enti.

4. Patto di stabilità verticale: sanzioni

Il mancato utilizzo del plafond concesso comporterà l'esclusione dai benefici dell'eventuale patto di stabilità regionale sia verticale che orizzontale per l'anno 2012.

5. Monitoraggio

La Regione Veneto, in collaborazione con l'Anci Veneto, procederà entro il 30 marzo 2012 al monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei plafond del patto di stabilità verticale. Anciveneto e Unione Regionale Province del Veneto si impegnano in ogni caso a fornire tempestivamente alla Regione ogni comunicazione che ritengono utile ai fini del controllo degli equilibri di finanza pubblica e a segnalare ogni eventuale criticità.

Regione Veneto, in ottemperanza delle disposizioni di legge, si impegna a fornire al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Venezia, _____

Regione Veneto, Il Presidente LUCA ZAIA

Anciveneto, Il Presidente GIORGIO DAL NEGRO

Unione Regionale Province del Veneto, Il Presidente LEONARDO MURARO

PATTO REGIONALE VERTICALE – Anno 2011 - ATTESTAZIONE

(c. 138,138 bis,139,140 e 143 Art. 1 Legge 220/2010)

REGIONE DEL VENETO
Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche
e Controllo Atti
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio 23
30121 VENEZIA

ANCI VENETO
Via A. Rossi, 35
35030 RUBANO (PD)

URPV
Via Cal di Breda 116
31100 Treviso

A riscontro della nota prot. n. _____ in data 22.11.2011 i sottoscritti _____ Sindaco/Presidente del Comune/Provincia di _____ in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente e _____ in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Ente

chiedono

ai sensi e per gli effetti dei commi 138, 138 bis, 139, 140 e 143 dell'art. 1 L. 220/2010, che il Comune/Provincia di _____ sia autorizzato a peggiorare, come di seguito indicato, il saldo programmatico originariamente assegnato all'Ente.

A tal fine, sulla scorta degli atti d'Ufficio, congiuntamente attestano, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per il biennio 2009-2010;
- b) che l'entità di spazi finanziari richiesti non supera:
 - il 30% dei residui in conto capitale al 30/09/2011 effettivamente liquidabili ai sensi dell'art. 184 D.L.vo n.267/2000, entro l'anno 2011;
 - il 50% delle disponibilità di cassa al 30/09/2011;
- c) che l'ammontare dei pagamenti in c/capitale effettuabili per i quali si richiede il peggioramento del saldo obiettivo, è pari a €. _____

In fede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE/SINDACO

Data _____ Prot. _____ Timbro